

**BOZZA DI REGOLAMENTO SUI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, I COMUNI ADERENTI E I
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
IN ATTUAZIONE DEGLI ART. 55 e 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (CTS)**

NOVEMBRE 2021

PREMESSE

Art. 1 OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, promuove la collaborazione tra l'Unione, i Comuni aderenti e gli Enti del Terzo settore, per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Gli enti locali (Unione e Comuni) ispirano la propria azione ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla Costituzione e dalla legge 241/90 sul procedimento amministrativo.

Gli Enti del Terzo settore, nel decidere liberamente di collaborare con la Pubblica Amministrazione all'individuazione degli obiettivi di sviluppo sociale, economico e ambientale del territorio e alla loro realizzazione, accettano di condividere gli stessi principi.

Il Regolamento intende dare certezza ai procedimenti amministrativi, nella tutela delle parti e dei responsabili del procedimento, prevedendo alcune disposizioni applicabili in presenza delle condizioni previste dal Codice del Terzo Settore (CTS).

Art. 2 RICHIAMI LEGISLATIVI E GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore" (CTS)
- Sentenza 22 giugno 2020, n. 131 Corte Costituzionale
- Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 31.03.2021 n. 72 e altri decreti attuativi

Art. 3 GLOSSARIO

LA CO-PROGRAMMAZIONE

La co-programmazione si sostanzia in un'istruttoria partecipata e condivisa tra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e/o i singoli Comuni aderenti e gli Enti del Terzo Settore, grazie alla quale la Pubblica Amministrazione, nel percorso di individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, assicura il coinvolgimento attivo del Terzo settore.

La co-programmazione può interessare tutte le materie di cui all'art. 5 del CTS, che possono diventare oggetto di collaborazione con gli ETS senza erogazione di corrispettivi economici ai partecipanti, in presenza dei quali l'attività sarebbe riconducibile alla disciplina del Codice dei contratti pubblici.

Gli interventi oggetto di co-programmazione possono essere attuati mediante co-progettazione (art. 55 CTS) oppure secondo la procedura prevista dall'art. 56.

LA CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che si basa sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la progettazione condivisa di servizi ed interventi in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.

La procedura della co-progettazione, attivata in esito al percorso di co-programmazione, può ricomprendere anche la co-realizzazione dell'intervento progettato.

LA CONVENZIONE

La convenzione è un accordo tra due o più soggetti con il quale gli stessi regolano questioni di interesse comune. Presupposto per la sua efficacia è il consenso di tutte le parti.

In questo regolamento si fa riferimento esclusivamente alle convenzioni tra Enti locali ed Enti del terzo settore, nel perseguimento del pubblico interesse. Oggetto della convenzione è l'intervento da realizzare, frutto della co-progettazione prevista dall'art. 55 del CTS o della procedura prevista dall'articolo 56.

L'ordinamento assicura il rispetto delle convenzioni al pari dei contratti stabilendo che esse sono giuridicamente vincolanti: è obbligo per le parti comportarsi secondo gli impegni assunti.

LA RENDICONTAZIONE

La rendicontazione si sostanzia in una relazione che viene redatta dai partner (Unione/Comune ed Ente del Terzo settore), al termine del progetto oggetto della convenzione. Scopo della relazione è rendere conto pubblicamente delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, unitamente a una valutazione degli eventuali miglioramenti da apportare al progetto per il proseguimento degli interventi.

Le relazioni sono rese pubbliche nei siti internet dei rispettivi partner.

LA CO-PROGRAMMAZIONE CON IL TERZO SETTORE

(art. 55 commi 1-2 CTS)

Art. 4 STRUMENTI E PROCEDURE DI CO-PROGRAMMAZIONE

L'Ente locale, all'interno del procedimento di definizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) o di altro specifico documento, anche successivo al DUP, valuta quali servizi ed interventi possano essere assicurati attraverso il percorso di co-programmazione con il Terzo settore, in luogo di una gestione diretta o affidata al mercato, nel rispetto dell'art. 5 del CTS e in raccordo con i contenuti del Piano di Zona per la salute ed il benessere sociale e di altri documenti settoriali.

L'Ente locale, nel caso intenda applicare il percorso della co-programmazione, promuove la più ampia partecipazione coinvolgendo tutti gli Enti del terzo settore operanti sul territorio, ai quali viene sottoposta la "Piattaforma per la co-programmazione triennale con il Terzo Settore" tramite pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso per almeno 15 giorni e con altre modalità definite dall'Ente. Nella "Piattaforma" sono indicate:

a) le attività oggetto di possibile collaborazione, individuate in forma generale o specifica dai rispettivi Dirigenti/Responsabili sulla base dei programmi dell'Ente, da realizzare nelle modalità previste dagli artt. 55 e 56 del CTS e in assenza di veri e propri corrispettivi economici da riconoscere ai partecipanti;

b) le modalità e i termini di presentazione della domanda di partecipazione, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate.

Durante il procedimento di co-programmazione possono essere approfonditi, se necessario, i temi relativi ai bisogni della popolazione e del territorio, al grado di soddisfazione dei servizi e degli interventi, alle prospettive di miglioramento, alla opportunità di innovare la progettazione degli stessi. La co-programmazione deve essere tesa a ricercare sinergie tra l'istituzione e il terzo settore, affinché dalla collaborazione e dalla condivisione dei valori e delle responsabilità venga garantito l'empowerment della comunità e una maggiore cura e tutela delle persone e dei beni comuni.

Il percorso di co-programmazione si conclude con la redazione da parte di ciascun Responsabile/Dirigente di un documento finale, contenente la sintesi del percorso svolto, l'analisi delle proposte pervenute e l'elenco definitivo delle attività oggetto di possibile collaborazione nell'arco del triennio di riferimento, da approvare all'interno del "Documento di co-programmazione triennale con il Terzo Settore" dell'Ente.

La programmazione può essere aggiornata anche in corso di esercizio. Tale aggiornamento è di competenza della Giunta, purchè compatibile con i programmi dell'Ente e con gli indirizzi generali contenuti nel DUP.

I Comuni possono delegare all'Unione la fase di pubblicazione, di istruttoria e di elaborazione del documento finale di co-programmazione, sentiti i Responsabili interessati. In tal caso tale documento viene approvato da tutti gli enti anche mediante semplice rimando al DUP dell'Unione.

Gli interventi oggetto di co-programmazione possono essere realizzati secondo le procedure previste dagli articoli 55 e 56 del CTS.

LA CO-PROGETTAZIONE

(art. 55 commi 3-4 CTS)

Art. 5 ATTUAZIONE DELLA CO-PROGRAMMAZIONE: L'AVVISO PUBBLICO SPECIFICO O GENERALE

Al fine di attuare il documento di co-programmazione previsto dall'articolo 4, l'Ente locale può coinvolgere gli ETS iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore istituito con apposito decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante co-progettazione, scegliendo fra le seguenti modalità:

a) mediante un avviso pubblico nel quale si rende nota la volontà di procedere alla singola co-progettazione, nel quale sono indicati gli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire, i requisiti di partecipazione, la durata e le risorse del partenariato, nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS;

Gli Enti del Terzo settore, in relazione all'ipotesi sub a), manifestano il proprio interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con l'Ente locale, fornendo evidenza del possesso dei requisiti, al fine di essere selezionati dal Responsabile del procedimento per la co-progettazione e, se richiesto, per la co-realizzazione dell'intervento, nelle modalità illustrate all'articolo 6;

b) mediante un avviso pubblico finalizzato all'istituzione di un elenco generale di ETS accreditati, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del CTS, ai fini della attivazione dei partenariati previsti nella programmazione di cui all'articolo 4, nelle forme previste dal presente Regolamento.

Gli Enti del Terzo Settore interessati, in relazione all'ipotesi sub b), manifestano il proprio interesse ad attivare un rapporto di collaborazione con l'Ente locale, fornendo evidenza del possesso dei requisiti, al fine di acquisire l'inserimento in apposito elenco generale per la co-progettazione e, se richiesto, per la co-realizzazione dell'intervento, nelle modalità illustrate all'articolo 7.

E' fatta salva la possibilità per il Responsabile del procedimento di individuare discrezionalmente l'ETS con le caratteristiche più idonee, prescindendo dalle procedure di evidenza pubblica descritte agli articoli 6 e 7, con esclusivo riferimento agli interventi di minor complessità previsti in fase di co-programmazione e rispetto ai quali sia previsto un rimborso/contributo massimo di 5.000 € o ai casi di motivata urgenza o di assenza di alternative nel territorio di riferimento.

Art. 6 LA PROCEDURA SPECIFICA DI CO-PROGETTAZIONE

L'Ente locale, nell'ambito degli indirizzi maturati in seno alla co-programmazione, attiva percorsi di co-progettazione dei servizi e degli interventi, facendo ricorso a specifici avvisi pubblici, anche cumulativi (con riferimento a una pluralità di interventi), in base al precedente art. 5, lett. a), fatta salva l'istituzione eventuale dell'elenco generale organizzato per aree di interesse previsto dall'art. 5, lett. b).

L'Ente locale individua gli ETS di cui avvalersi ai fini della singola co-progettazione secondo le modalità comparative individuate nell'avviso. Gli Enti del Terzo Settore devono avere capacità, competenze e

comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di servizi e interventi attinenti l'ambito per il quale si candidano.

L'avviso di co-progettazione deve indicare:

- a) l'intervento da realizzare con il concorso degli Enti del Terzo Settore, la finalità perseguita e i risultati attesi, in attuazione del documento di co-programmazione previsto dall'articolo 4;
- b) i requisiti di ordine generale, di capacità tecnica e professionale, nonché quelli di capacità economico finanziaria pertinenti all'oggetto del procedimento e conformi ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza che gli ETS devono possedere;
- c) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e della proposta progettuale da parte degli Enti del Terzo Settore, anche quale contributo migliorativo al Progetto di massima eventualmente messo a base della procedura. Tale termine dovrà essere congruo in relazione alla specificità dell'oggetto del procedimento e di quanto richiesto ai partecipanti; di norma il termine dovrà essere di almeno 20 (venti) giorni, fatte salve ragioni di urgenza qualificata, debitamente documentate nel provvedimento di indizione della procedura comparativa;
- d) la durata dell'intervento, eventualmente comprensivo dell'affidamento del servizio, nonché le finalità attese dall'attuazione della co-progettazione;
- e) le risorse, di varia natura, messe a disposizione dall'Ente locale secondo quanto previsto dall'art. 8, all'interno del quadro economico di riferimento;
- f) i criteri per la valutazione delle proposte, al fine di formulare una graduatoria di merito tenuto conto del grado di compartecipazione del soggetto privato agli oneri progettuali in termini di risorse economiche, umane e strumentali;
- g) termini e modalità per formulare richieste di chiarimenti al responsabile del procedimento;
- h) indicazioni in ordine alla eventuale presentazione delle domande di partecipazione da parte di Enti del Terzo Settore in composizione plurisoggettiva.

Unitamente all'Avviso dovranno essere pubblicati almeno i seguenti allegati/modelli:

- A. schema di domanda di partecipazione;
- B. schema di dichiarazione sostitutiva;
- C. (eventuale) il progetto di massima relativo all'intervento da progettare;
- D. lo schema di convenzione di cui all'articolo 8.

Gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale/albo pretorio dell'Ente locale al fine di assicurare un adeguato livello di pubblicità e di favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati. In assenza di proposte, il RUP individua discrezionalmente l'ETS con il quale avviare la co-progettazione.

La valutazione delle proposte progettuali è demandata ad una Commissione Tecnica di personale esperto, composta da tre membri nominati dal Responsabile/Dirigente competente unitamente allo schema di avviso.

La Commissione, verificata l'assenza di cause di incompatibilità fra i propri componenti, individua la proposta progettuale migliore in base ai criteri predeterminati sull'avviso.

Il Tavolo di co-progettazione, composto dal RUP o suo delegato e da un rappresentante dell'ETS selezionato, definisce i contenuti operativi del progetto, unitamente agli aspetti giuridici, economici ed organizzativi necessari alla realizzazione dell'intervento progettato.

Le sessioni di co-progettazione vengono verbalizzate a cura del responsabile del procedimento o suo delegato. Il progetto definitivo messo a punto dal Tavolo di co-progettazione viene approvato dal Dirigente/Responsabile competente.

Art. 7 LA CO-PROGETTAZIONE MEDIANTE ELENCO GENERALE

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 5, lett. b), il Responsabile/Dirigente competente approva lo schema di avviso per la costituzione di un elenco "generale" di ETS accreditati, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del CTS, e nomina una Commissione Tecnica, che resta in carica tre anni ed è composta da esperti in materia.

L'avviso per la costituzione di un elenco generale deve indicare:

a) le aree d'intervento ai fini della co-progettazione, le finalità perseguite e i risultati attesi, in attuazione del documento di co-programmazione previsto dall'articolo 4;

b) i requisiti che gli ETS devono possedere per essere iscritti alle diverse aree dell'Elenco;

c) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore. Tale termine dovrà essere congruo in relazione alla specificità dell'oggetto del procedimento e di quanto richiesto ai partecipanti; di norma il termine dovrà essere di almeno 20 (venti) giorni, fatte salve ragioni di urgenza qualificata, debitamente documentate nel provvedimento di indizione della procedura comparativa;

d) i criteri per la selezione degli ETS, se necessaria, e per la valutazione delle proposte progettuali presentate successivamente, tenuto conto del grado di compartecipazione del soggetto privato agli oneri progettuali in termini di risorse economiche, umane e strumentali;

e) termini e modalità per formulare richieste di chiarimenti al responsabile del procedimento;

f) indicazioni in ordine alla eventuale presentazione delle domande di partecipazione da parte di Enti del Terzo Settore in composizione plurisoggettiva.

Unitamente all'Avviso dovranno essere pubblicati almeno i seguenti allegati/modelli:

A. schema di domanda di partecipazione;

B. schema di dichiarazione sostitutiva;

C. lo schema di convenzione di cui all'articolo 8.

L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale/albo pretorio dell'Ente locale al fine di assicurare un adeguato livello di pubblicità e di favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati.

La Commissione Tecnica ha i seguenti compiti:

- Verificare in via preliminare l'assenza di cause di incompatibilità fra i propri componenti,
- Valutare la documentazione presentata dai soggetti partecipanti alla selezione per comprovare il possesso dei requisiti,
- Integrare, se necessario, con colloqui e visite la valutazione documentale,
- Esprimere un giudizio finale sull'idoneità dei soggetti e sul loro inserimento nell'elenco,
- Vigilare permanentemente sul mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'apposito elenco,
- Intervenire, laddove necessario, in fase di comparazione delle proposte progettuali.

La procedura di evidenza pubblica dà luogo ad un Elenco Generale organizzato per aree di interesse, integrabile annualmente, coerentemente con gli indirizzi esplicitati nel documento di co-programmazione. L'inserimento nell'elenco generale è validato con Determinazione Dirigenziale ed è reso pubblico attraverso inserimento di notizia sul sito dell'Ente locale.

L'Ente locale esperisce prioritariamente un tentativo di co-progettazione con tutti gli Enti iscritti nella medesima area di interesse dell'elenco, secondo i principi dell'accreditamento non contingentato. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il Responsabile del procedimento esperisce una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti all'elenco, ove esistenti, scelti in base ai criteri prestabiliti sull'avviso oppure mediante sorteggio; la Commissione Tecnica, alla luce dei contenuti dell'avviso, individua la proposta progettuale più idonea ai fini della co-progettazione e, qualora richiesta, della realizzazione dell'intervento.

Il Tavolo di co-progettazione, composto dal RUP o suo delegato e da un rappresentante dell'ETS selezionato, definisce i contenuti operativi del progetto, unitamente agli aspetti giuridici, economici ed organizzativi necessari alla realizzazione dell'intervento progettato; le sessioni di co-progettazione vengono verbalizzate a cura del responsabile del procedimento o suo delegato. Il progetto definitivo messo a punto dal Tavolo di co-progettazione viene approvato dal Dirigente/Responsabile competente.

Art. 8 STIPULA DELLA CONVENZIONE

Qualora assieme alla co-progettazione sia prevista anche la co-realizzazione dell'intervento programmato, il progetto definito nella modalità prevista all'articolo 6 o 7 viene attuato previa stipula di una convenzione tra l'Ente locale e l'ETS selezionato. I servizi e gli interventi oggetto della convenzione sono assicurati dalle parti attraverso un rapporto di partenariato ed entrano a far parte del sistema integrato dei servizi locali.

Le convenzioni devono contenere le seguenti pattuizioni minime, tenendo conto che non si tratta di affidare servizi o attività, ma di attivare un rapporto di partenariato:

- descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti;
- oggetto del servizio e garanzia di continuità dello stesso;
- modalità che assicurino di diritti degli utenti;
- standard organizzativi se presenti nelle normative di riferimento;
- contenuto e le modalità dell'apporto volontario;
- numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate;
- modalità di raccordo e coordinamento con Enti pubblici;

- durata del rapporto convenzionale;
- modalità di risoluzione del rapporto;
- le forme di verifica delle attività e di controllo della loro qualità;
- sostenibilità economica e modalità di compartecipazione ai costi;
- coperture assicurative per volontari, operatori e utenti.

In ragione della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato mediante co-progettazione, sono esclusi compensi agli ETS commisurati alla entità della controprestazione. La partecipazione economica dell'Ente locale a questi progetti si sostanzia esclusivamente nella messa a disposizione di locali, mezzi di trasporto, attrezzature e altri beni di consumo, necessari alla realizzazione del progetto, nonché attraverso contributi e/o agevolazioni tariffarie erogate in base all'ISEE agli utenti per favorirne l'accesso, ovvero tramite rimborsi concessi agli Enti del terzo settore coinvolti nella gestione a copertura dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati/documentati; in ogni caso agli ETS è richiesta una compartecipazione agli oneri progettuali, nei termini e con le modalità proposte nel corso della selezione.

L'Ente locale liquiderà i rimborsi sulla base di un dettagliato elenco delle spese sostenute, che viene conservato agli atti per gli opportuni controlli sul corretto impiego delle risorse pubbliche.

Se i servizi e le prestazioni riguardano prestazioni accessorie e integrative di servizi accreditati in base alle norme regionali (servizi sociosanitari, nidi, trasporto sanitario) l'Ente locale potrà, in luogo di specifica convenzione, integrare il contratto di servizio.

Enti locali ed Enti convenzionati individuano i rispettivi referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative, scambiarsi le informazioni, raccogliere le segnalazioni di disservizi da parte degli utenti, dei dipendenti e volontari e delle parti interessate, individuare la causa dei problemi, attuare continuativamente le azioni di miglioramento, valutare i risultati e stendere le relazioni periodiche e finali, previste nella convenzione.

Art. 9 LA RENDICONTAZIONE E I CONTROLLI

La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dai partner. Può essere prevista la sola rendicontazione finale o anche rendicontazioni periodiche in itinere.

La rendicontazione assume la forma di una relazione condivisa dai referenti operativi individuati nella convenzione e fa riferimento al DUP, al Piano di Zona per la Salute ed il benessere sociale, all'avviso pubblico con cui è stato attivato il procedimento e alla convenzione specifica.

Un indice di massima per la rendicontazione è il seguente:

- Identità dei partner (Ente locale ed ETS),
- Valori e finalità che hanno ispirato la collaborazione,
- Risultati attesi,
- Progetto condiviso,
- Beneficiari del progetto,
- Modello organizzativo adottato,
- Stakeholders,

- Risultati sociali raggiunti,
- Risultati economici raggiunti,
- Valore aggiunto (ad esempio, esperienza acquisita dai volontari, beni ottenuti con l'attività, donazioni o contributi non previsti, riscontro pubblico sui mezzi di comunicazione o nei rapporti con la cittadinanza),
- Proposte per il prosieguo dell'attività ed azioni di miglioramento.

Gli atti in materia sono pubblicati nelle modalità individuate dall'Ente, a fini di controllo sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento (cfr. art. 26 d. lgs. 33/2013). Possono essere utilizzati anche appositi indicatori al fine di valutare l'impatto sociale delle iniziative attuate, in raccordo con gli strumenti di controllo strategico dell'Ente.

CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

(Art. 56 CTS)

Art. 10 I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON APS/ODV

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (ODV) e con le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore istituito con apposito decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nelle more, iscritte da almeno sei mesi negli appositi registri delle ODV-APS), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di *attività o servizi sociali di interesse generale*, a condizione che tali convenzioni si rivelino più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e alle procedure previste dal Codice dei contratti.

Art. 11 MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON APS/ODV

Per l'attivazione di una convenzione con APS/ODV, l'Ente locale procede mediante apposito avviso pubblico in esecuzione del documento di co-programmazione di cui all'articolo 4, fatta salva la possibilità per il Responsabile del procedimento di individuare discrezionalmente la APS/ODV con le caratteristiche più idonee con esclusivo riferimento agli interventi di minor complessità previsti in fase di co-programmazione e rispetto ai quali sia previsto un rimborso massimo di 5.000 € o ai casi di motivata urgenza o di assenza di alternative nel territorio di riferimento.

L'avviso per la selezione della APS/ODV con cui attivare il rapporto di collaborazione deve indicare:

- a) l'intervento da realizzare con il concorso degli APS/ODV, la finalità perseguita e i risultati attesi, in attuazione del documento di co-programmazione previsto dall'articolo 4;
- b) i requisiti di ordine generale, di capacità tecnica e professionale, nonché quelli di capacità economico finanziaria pertinenti all'oggetto del procedimento e conformi ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza che gli APS/ODV devono possedere;
- c) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore. Tale termine dovrà essere congruo in relazione alla specificità dell'oggetto del procedimento e di quanto richiesto ai partecipanti; di norma il termine dovrà essere di almeno 20 (venti) giorni, fatte salve ragioni di urgenza qualificata, debitamente documentate nel provvedimento di indizione della procedura comparativa;
- d) la durata dell'intervento;
- e) le risorse messe a disposizione dall'Ente locale secondo quanto previsto dall'art. 12, fermo restando che le condizioni richieste dall'Ente locale devono essere in ogni caso più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- f) i criteri per la valutazione delle proposte, al fine di formulare una graduatoria di merito;

g) termini e modalità per formulare richieste di chiarimenti al responsabile del procedimento.

Unitamente all'Avviso dovranno essere pubblicati almeno i seguenti allegati/modelli:

- A. schema di domanda di partecipazione;
- B. schema di dichiarazione sostitutiva;
- C. lo schema di convenzione di cui all'articolo 12.

Gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale/albo pretorio dell'Ente locale al fine di assicurare un adeguato livello di pubblicità e di favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati. In assenza di proposte, il RUP individua discrezionalmente l'APS/ODV con il quale stipulare la convenzione.

La valutazione delle proposte è demandata ad una Commissione Tecnica di personale esperto, composta da tre membri nominati dal Responsabile/Dirigente competente unitamente allo schema di avviso. La Commissione, verificata l'assenza di cause di incompatibilità fra i propri componenti, individua la proposta migliore in base ai criteri predeterminati sull'avviso; l'esito della procedura comparativa viene approvato dal Dirigente/Responsabile competente.

Art. 12 STIPULA DELLA CONVENZIONE

L'Ente locale stipula specifiche convenzioni con le OdV e le APS valutate idonee, sulla base della documentazione progettuale posta alla base della selezione.

Le convenzioni devono contenere le seguenti pattuizioni, tenendo conto che non si tratta di affidamento di servizi, ma di rapporto di collaborazione:

- descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti;
- oggetto dell'attività e garanzia di continuità dello stesso;
- modalità che assicurino di diritti degli utenti;
- standard organizzativi se presenti nelle normative di riferimento;
- contenuto e le modalità dell'apporto volontario;
- numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate;
- modalità di raccordo e coordinamento con Enti pubblici;
- durata del rapporto convenzionale;
- modalità di risoluzione del rapporto;
- le forme di verifica delle attività e di controllo della loro qualità;
- sostenibilità economica e modalità di rimborso delle spese;
- coperture assicurative per volontari, operatori e utenti.

Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate; non sono configurabili altre forme di partecipazione economica dell'Ente locale agli oneri progettuali.

Le spese rimborsabili sono, di massima, le seguenti:

Spese per i volontari.

- Rimborso spese sostenute dai volontari impiegati nel servizio, sulla base del Regolamento interno dell'associazione, acquisito dall'Amministrazione in sede di valutazione dell'idoneità,
- Spese per l'acquisto di divise e di presidi di protezione individuale,
- Spese per la formazione dei volontari e il loro aggiornamento relativamente alle specificità delle attività previste nella convenzione,

Spese per la mobilità riferite ai mezzi di trasporto dell'associazione o in uso all'associazione, utilizzati per le attività convenzionate

- Assicurazione e bollo,
- Spese per carburanti, lubrificanti e materiali sostenuti per il servizio,
- Pedaggi autostradali e spese di parcheggio, se indispensabili,
- Manutenzione ordinaria meccanica ed elettronica,
- Pulizia esterna ed interna degli automezzi destinati al servizio, sanificazione
- Ammortamento finanziario di competenza, eventuale noleggio e leasing relativi al servizio,

Spese per la logistica utilizzata per le attività convenzionate

- canoni di locazione, spese condominiali, manutenzioni, spese generali,
- utenze, energia, telefono, internet, acqua, tasse comunali,
- interessi su mutui e ammortamento immobili,

Spese operative

- materiali, attrezzature, strumenti utilizzati per le attività convenzionate
- Spese di cancelleria

Spese generali dell'associazione, da calcolarsi in quota parte proporzionale alle attività convenzionate

- Stipendi, oneri sociali e tasse relativamente al personale dipendente impegnato,
- Assicurazioni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi,
- Spese per la sede, imposte e diritti

Le convenzioni possono limitare o estendere l'elenco delle spese ammissibili a rimborso, in base alla natura delle attività convenzionate.

L'Ente locale liquiderà i rimborsi sulla base di un dettagliato elenco delle spese sostenute, che viene conservato agli atti per gli opportuni controlli sul corretto impiego delle risorse pubbliche.

Enti locali ed Enti convenzionati individuano i rispettivi referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative, scambiarsi le informazioni, raccogliere le segnalazioni di problemi e criticità da parte degli utenti, dei volontari e delle parti interessate, individuare la causa dei problemi, attuare continuamente le azioni di miglioramento, valutare i risultati e stendere le relazioni periodiche e finali, previste nella convenzione.

Art. 13 VALUTAZIONE DEI RISULTATI

La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati gestionali, in termini qualitativi e quantitativi e dimostrare il corretto ed efficace impiego delle risorse messe a disposizione dai partner. Può essere prevista la sola rendicontazione finale o anche rendicontazioni periodiche in itinere.

La rendicontazione assume la forma di una relazione condivisa dai referenti operativi individuati nella convenzione e fa riferimento al DUP, agli altri documenti di programmazione, all'avviso pubblico con cui è stato attivato il procedimento e alla convenzione specifica.

Un indice di massima per la rendicontazione è il seguente:

- Identità dei partner (Ente locale e Associazione),
- Valori e finalità che hanno ispirato la collaborazione,
- Risultati attesi,
- Progetto condiviso,
- Beneficiari del progetto,
- Modello organizzativo adottato,
- Stakeholders,
- Risultati sociali raggiunti,
- Risultati economici raggiunti,
- Valore aggiunto (ad esempio, esperienza acquisita dai volontari, beni ottenuti con l'attività, donazioni o contributi non previsti, riscontro pubblico sui mezzi di comunicazione o nei rapporti con la cittadinanza),
- Proposte per il prosieguo dell'attività ed azioni di miglioramento.

Gli atti in materia sono pubblicati nelle modalità individuate dall'Ente, a fini di controllo sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento (cfr. art. 26 d. lgs. 33/2013). Possono essere utilizzati anche appositi indicatori al fine di valutare l'impatto sociale delle iniziative attuate, in raccordo con gli strumenti di controllo strategico dell'Ente.

Art. 14 NORME FINALI e TRANSITORIE

La validità del presente Regolamento decorre dalla data di approvazione.

Successivamente all'entrata in vigore, il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Ufficiale dell'Ente locale nella sezione Amministrazione trasparente – Regolamenti.

Sono abrogate le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Per le procedure disciplinate dal presente regolamento non trovano applicazione le disposizioni previste dal Regolamento per la concessione di patrocinii, collaborazioni e contributi, fermo restando il rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge 241/90.

Per il solo 2021 gli enti locali possono dare esecuzione alle previsioni del presente Regolamento nel rispetto degli strumenti di programmazione in essere.